

COMUNE DI PESCIA

**DISCIPLINA DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

- o O o -

REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione G.C. n. 249 del 04/08/2015

ART.1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, ai sensi dell'art.93 commi da 7 a 7 quater del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
2. In particolare viene disciplinata la percentuale delle risorse da destinare al fondo in relazione all'entità e complessità dell'opera da realizzare, nonché le modalità e criteri di ripartizione fra i dipendenti interessati che, a norma del comma 7 quater del citato art.93, sono il Responsabile Unico del Procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo e i loro collaboratori.
3. Gli importi del fondo sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

ART.2 – DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE

1. Avendo riferimento agli stanziamenti previsti in bilancio per la realizzazione dei lavori, una percentuale massima non superiore al 2% degli importi posti a base di gara per la realizzazione di un'opera o di un lavoro, sono destinati al "*fondo per la progettazione e l'innovazione*". A norma dei commi 7 ter e 7 quater dell'art.93 D.Lgs.163/2006 la parte del fondo che può essere ripartita fra gli aventi diritto è pari all'80% di detto fondo, mentre il residuo 20% è destinato agli scopi previsti dalla legge.
2. In base alla programmazione annuale e pluriennale dei lavori, l'importo stimato del fondo attribuibile al personale deve essere previsto nel contratto decentrato aziendale e può essere ripartito fra gli aventi diritto nei limiti dell'importo previsto.
3. La percentuale degli importi posti a base di gara che determinano l'ammontare del fondo relativo al singolo progetto è individuato in relazione all'entità e alla complessità dell'opera come di seguito specificato:

a) Importo a base di gara inferiore a 40.000 euro:	1,3 %
b) Importo a base di gara da 40.001 a 200.000 euro:	1,8 %
c) Importo a base di gara superiore a 200.000 euro:	2%
4. Per le fasce di cui alle lett. a) e b) del comma precedente, l'importo può essere aumentato fino alla misura massima del 2% in relazione alla particolare complessità del progetto, con riferimento alle specificità strutturali, ambientali, architettoniche e/o alle particolari responsabilità o difficoltà di realizzazione, illustrate in apposita relazione del dirigente proponente; la maggiorazione dell'importo deve essere espressamente deliberata dalla Giunta comunale con l'approvazione del progetto preliminare.
5. Sono in ogni caso escluse dal fondo opere e lavori di manutenzione, nonché le spese inerenti i rilievi, i sondaggi, gli studi e le indagini di natura specialistica, che sono a carico dell'ente.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. Il RUP, in accordo con il dirigente del Servizio, individua per ogni singolo progetto di opera o lavoro, con propria determinazione, un gruppo di lavoro formato da personale di adeguato profilo professionale ed in possesso delle capacità professionali ed operative specifiche richieste, avuto riguardo al tipo di opera o lavoro da realizzare.
2. Nella composizione dei gruppi per la progettazione e realizzazione degli interventi, il RUP dovrà ricercare, in accordo con il dirigente del Servizio, un equilibrato coinvolgimento delle professionalità, nel rispetto delle specifiche competenze ed esperienze, tendendo a garantire, ove possibile, la continuità delle varie fasi di

progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la distribuzione omogenea dei carichi di lavoro e quindi una equa ripartizione dell'incentivo previsto dal presente regolamento.

ART.4 – RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo previsto per ogni singola opera può essere liquidato solo una volta rilasciato il certificato di regolare esecuzione dell'opera ovvero una volta effettuato il collaudo.
2. La somma definitiva da ripartire fra gli aventi diritto è determinata dall'80% di quella prevista per il fondo nel quadro economico del progetto, decurtata delle eventuali riduzioni di cui al successivo art.5.
3. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente del Servizio competente con propria determinazione, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti, sulla base delle seguenti percentuali di riferimento:

RUP	percentuale massima	20%
Progettisti	“ “	50%
Incaricati piani di sicurezza	“ “	20%
Direzione lavori	“ “	20%
Collaudatori	“ “	10%
Collaboratori	“ “	5%
4. Le percentuali, nei limiti massimi previsti, saranno modulate secondo gli apporti individuali dei singoli aventi diritto valutati dal dirigente competente in sede di determinazione di ripartizione, in modo da liquidare il 100% di quanto effettivamente liquidabile.
5. In ogni caso non partecipa alla ripartizione il personale con qualifica dirigenziale.

ART.5 – RIDUZIONI E LIMITI

1. I tempi di realizzazione e i costi dell'opera o lavoro sono quelli previsti nel progetto esecutivo; i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo sono depurati del ribasso d'asta.
2. Il fondo assegnabile agli interessati è decurtato dello 0,5% per ogni mese o frazione pari o superiore a 15 giorni, di ritardo rispetto ai termini previsti nel progetto esecutivo. Non si tiene conto dei ritardi inferiori a 15 giorni; il termine dei lavori coincide con la comunicazione di fine lavori da parte della ditta incaricata della realizzazione dell'opera. Non sono computati nei termini per l'esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art.132 comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.Lgs.163/2006.
3. Il fondo assegnabile agli interessati è decurtato dello 0,5% per ogni punto percentuale o frazione pari o superiore a 0,5 punti di aumento dei costi dell'opera o lavoro, rispetto al costo previsto dal quadro economico del progetto esecutivo depurato del ribasso d'asta; non si tiene conto degli aumenti inferiori allo 0,5 di punto percentuale, né di quelli derivanti da varianti in corso d'opera approvate dai competenti organi.
4. Le decurtazioni di cui ai commi 2 e 3 sono cumulabili. Il dirigente, con la determinazione che dispone la ripartizione e corresponsione dell'incentivo darà espressamente conto del rispetto dei tempi e dei costi ovvero quantificherà con esattezza i giorni di ritardo o il maggior costo, applicando conseguentemente le decurtazioni di cui al presente articolo e determinando pertanto la definitiva somma soggetta a riparto.
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive

dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti, costituiscono economie.

6. In ogni caso gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo dello stesso dipendente. Eventuali somme spettanti al dipendente nell'anno di riferimento e non erogabili in virtù della limitazione di cui al periodo precedente, sono portate in aumento del fondo per l'anno successivo e possono essere erogate in anno diverso da quello di maturazione.

ART.6 – CAUSE DI ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELL'INCENTIVO

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo, di cui all'art.132 comma 1 lett. e) del D.Lgs.163/2006;
 - b) I dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre un terzo il termine loro assegnato;
 - c) I dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dei collaudi che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con la necessaria diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del dirigente competente ovvero, nel caso di figura apicale incaricata non dirigente, del Segretario.

ART.7 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Le procedure di cui al presente regolamento si applicano per le progettazioni esecutive che saranno approvate dopo la sua entrata in vigore; eventuali atti già adottati a seguito dell'approvazione delle progettazioni preliminari o definitive, dovranno essere, per quanto possibile, conformati alla disciplina del vigente regolamento.